



# COMUNE DI SURANO

## PROVINCIA DI LECCE

### COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 68	DEL 15/11/2024
<b>OGGETTO:</b> Richiesta utilizzo in convenzione ex art. 23 C.C.N.L. 2019-2023 dipendente A.G. presso il Comune di Tricase . determinazioni	

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **quindici** del mese di **novembre** alle ore **08:30** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza **Francesco RIZZO** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	RIZZO FRANCESCO	Si	
Assessore	FINO ROCCO	Si	
Assessore	SABATO MICHELE		Si

Totale Presenti: <b>2</b>	Totale Assenti: <b>1</b>
---------------------------	--------------------------

Assiste il Segretario **Avv. Giovanna VITALI**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

#### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi del combinato disposto dell'art.49 comma 1 e dell'art. 147 bis, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: **Favorevole**  
Surano, li **14/11/2024**

Il Responsabile di Settore  
f.to RIZZO MARCELLO MARIA

#### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile e all'attestazione di copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli interni comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente .

Esprime parere: **Favorevole**  
Surano, li **14/11/2024**

Il Responsabile di Settore  
f.to RIZZO MARCELLO MARIA

DELIBERA DI GIUNTA

**Premesso:**

che, con nota del 11.7.2024, registrata al protocollo dell'Ente con n. 3069, il Comune di Tricase ha richiesto a questa Amministrazione il rilascio di formale autorizzazione all'utilizzo del Geom. Galati Angelo, ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16.11.2022 per n. 24 ore settimanali nell'ambito dell'orario d'obbligo;

che il predetto dipendente, per le vie brevi, ha manifestato la propria disponibilità all'incarico in convenzione in via temporanea e parziale, presso il Comune di Tricase, ai sensi dell'art. 23 del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16.11.2022;

che può assentirsi all'utilizzo parziale da parte del Comune di Tricase del citato dipendente, per 24 ore nell'ambito dell'orario d'obbligo (con rimborso al Comune di Surano);

che, con nota del 3.10.2024, registrata al protocollo n. 4351 del 7.10.2024, questo Ente manifesta la disponibilità a siglare la convenzione con il Comune di Tricase con le seguenti condizioni: per 24 ore settimanali presso il Comune di Tricase e 12 ore presso il comune di Surano e durata della convenzione 6 mesi a decorrere dalla sottoscrizione della convenzione;

### **Richiamati, a tal fine:**

*l'art. 30, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui "Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto";*

*l'art. 1, comma 413 della L. n. 288/2012 (Legge di stabilità 2013) che prevede che, a decorrere dal 01.01.2013, i provvedimenti con i quali sono disposte assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche di cui all'art. 30, comma 2 sexies, del D.Lgs. n. 165/2001, sono adottati di intesa tra le amministrazioni coinvolte, con l'assenso del dipendente interessato;*

*l'art. 70, comma 12, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. che dispone che " In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento...";*

*l'art. 1, comma 124, della L. 30/12/2018, n. 145, il quale ha espressamente previsto che "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004";*

*l'art. 23 del CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019/2021, sottoscritto in data 16.11.2022, che – sostanzialmente confermando il previgente art. 14 del CCNL 22/01/2004 – prevede che: "1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi*

*istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione. 2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione. 3. ... (omissis) ...”;*

**Dato atto e considerato:**

che l'assegnazione temporanea di un dipendente presso altro ente, ai sensi dell'art. 30, comma 2-*sexies* del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., non determina una novazione soggettiva del rapporto di lavoro originario, né configura un diverso e nuovo rapporto di impiego, ma una semplice modificazione temporanea dell'oggetto dello stesso, atteso che il dipendente è tenuto a prestare la propria attività lavorativa in favore di un'amministrazione diversa da quella di appartenenza, senza estinzione dell'originario rapporto di lavoro;

che il personale utilizzato in convenzione ex art. 23 del CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16.11.2022 dipende funzionalmente dall'Ente in cui presta servizio ed è tenuto, pertanto, ad osservare orario di lavoro ed istituti giuridici vigenti presso l'Ente stesso;

che, come chiarito dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia con deliberazione del 06.05.2022, n. 80, nella fattispecie del cd. “*scavalco condiviso*”, disciplinata dall'art. 14 del CCNL 2004 del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali (ora sostituito da art. 23 del CCNL del 16.11.2022), il titolare del rapporto lavorativo resta il solo ente di provenienza;

che, per effetto di quanto previsto dalle surrichiamate fonti normo-contrattuali, nel caso di utilizzo in convenzione, il trattamento economico fisso e continuativo è corrisposto in favore del dipendente dall'Amministrazione di appartenenza, con successivo rimborso, da parte dell'Ente utilizzatore, in misura proporzionale al tempo di lavoro prestato presso di esso dal medesimo dipendente;

**Visti:**

il D. Lgs. n. 267/2000;

l'art. 30, comma 2-*sexies*, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

l'art. 23 del CCNL del personale del comparto Funzioni Locali, sottoscritto il 16.11.2022;

l'art. 1, comma 124, della L. n. 145/2018;

l'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 e s.m.i.;

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

con votazione favorevole ed unanime resa nei modi di legge

**DELIBERA**

1. per le motivazioni di cui in premessa, che qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della richiesta avanzata dal Comune di Tricase con nota del 11.7.2024 , meglio in premessa richiamata;
2. conseguentemente, acquisita la disponibilità del dipendente interessato:
  - a) di prestare assenso all'utilizzo temporaneo e parziale, da parte del Comune di Tricase, del dipendente Geom. Galati Angelo, per n. 24 ore settimanali nell'ambito dell'orario di lavoro d'obbligo, dalla sottoscrizione della convenzione salvo recesso anticipato per sopravvenute esigenze organizzative di questo Ente e per la durata di 6(sei) mesi;
  - b) di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, disciplinante i rapporti tra i Comuni di Surano e Tricase, per ciò che attiene alla durata del rapporto convenzionale in oggetto e al riparto dei relativi oneri di spesa, proporzionati al tempo di lavoro prestato dal dipendente presso ciascuno;
3. di dare atto:

che il dipendente in questione, per la parte di orario di lavoro d'obbligo prestato in favore del Comune di Tricase, dipende funzionalmente dall'Ente utilizzatore;

che, per la durata della convenzione ex art. 23 del CCNL del comparto Funzioni Locali del 16.11.2022, il trattamento economico in godimento sarà erogato dal Comune di Surano, con successivo obbligo di rimborso, da parte del Comune di Tricase (Ente utilizzatore), della spesa sostenuta, in misura corrispondente al tempo di lavoro prestato presso il predetto Ente, oltre i relativi oneri riflessi;
4. di demandare al Responsabile del settore amministrativo gli adempimenti successivi finalizzati all'esecuzione della presente deliberazione, anche ai fini della pubblicazione nell'apposita Sezione "*Amministrazione Trasparente*";
5. di trasmettere copia del presente atto al Comune di Tricase e al dipendente interessato.

Successivamente

### **LA GIUNTA**

con separata ed unanime votazione favorevole, resa nei modi di legge

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

**Letto, approvato e sottoscritto:**

<b>IL PRESIDENTE</b> <b>Francesco RIZZO</b>	<b>IL SEGRETARIO</b> <b>Avv. Giovanna VITALI</b>
--	---

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Informativo e rimarrà affissa per quindici giorni naturali e consecutivi.

Surano , **15/11/2024**

Il Segretario Comunale  
f.to Avv. Giovanna VITALI

---

Per copia conforme all'originale  
Surano , **15/11/2024**

Il Segretario Comunale  
Avv. Giovanna VITALI